



COPIA

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555

DELIBERAZIONE N.	153
DATA	28.09.2018

OGGETTO:	RIDEFINIZIONE DEI COMPONENTI DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. PRESA D'ATTO INSUSSISTENZA OBBLIGO REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 13,45, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

			PRESENTI	ASSENTI
SIGNOR	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI	\\
SIGNOR	DE LORENZO Antonino	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	DEPRESBITERIS Laura	ASSESSORE	SI	\\
SIGNOR	FORTUNATO Pasquale	ASSESSORE	\\	SI
SIGNOR	MAIORANA Anna	ASSESSORE	\\	SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Antonio PRATICO'**.

Partecipa alla riunione il **Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO**.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D. Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

PRESO ATTO che:

- l'art. 151, comma 8 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs 118/2011;
- l'art. 11-bis, comma 4 del D.Lgs 118/2011 ha previsto, per gli enti non sperimentatori, la possibilità di rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del sopra citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- C. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- D. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO inoltre che:

- la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento **possono non essere inseriti** nel secondo elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Praia a Mare nel caso di:
 - a. *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.
 - b. *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 25/09/2017 con cui è stata approvata la proposta di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della

legge 190/2014 e che sulla suddetta proposta è stato già acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

RILEVATO che nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune di Praia a Mare sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTI gli esiti della ricognizione straordinaria delle partecipazioni effettuata dal servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società e la delibera di C.C. n. 25 del 30/10/2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni;

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 10/10/2017 è stato individuato il GAP dell'amministrazione pubblica del Comune di Praia ed il perimetro di Consolidamento;

DATO ATTO che, con tale atto venivano indicato e approvati, i seguenti due elenchi Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento)

Elenco A)

- ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A.R.L.
- CONSORZIO ASMEZ SOC. CONSORTILE A R.L.
- ALTO TIRRENO COSENTINO SOC. CONSORTILE A R.L.
- "G.A.C"- FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SOC. CONSORTILE A R.L.

Elenco B)

- ALTO TIRRENO COSENTINO SOC. CONSORTILE A R.L.
- "G.A.C"- FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SOC. CONSORTILE A R.L.

e veniva demandato ad un successivo adempimento l'aggiornamento e la verifica dei due aggregati;

RITENUTO al fine di provvedere ad individuare il perimetro di consolidamento necessario per l'approvazione del bilancio consolidato, di dover procedere ad una revisione del GAP e del perimetro di consolidamento;

RILEVATO che il Comune di Praia a Mare ha mantenuto immutato l'assetto partecipativo per l'anno 2017 e che queste risultano così come da seguente prospetto:

ENTE/SOCIETA'	% Quota di partecipazione
COMUNE DI PRAIA A MARE	
ASMET CALABRIA SOC. CONSORTILE A.R.L. 02729450797	0,65
CONSORZIO ASMEZ SOC. CONSORTILE A R.L. 06781060634	0,12
ALTO TIRRENO COSENTINO SOC. CONSORTILE A R.L. 02288400787	2,47
"G.A.C"- FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SOC. CONSORTILE A R.L. 03460750783	2,50

VISTO che, come richiamato dalla normativa vigente, sono da considerarsi irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, e che sono considerati altresì irrilevanti i bilanci che presentano, per i parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo;

POSTO che la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale anno 2017, in quanto ultimo rendiconto disponibile, come di seguito indicata

	COMUNE DI PRAIA A MARE	%	SOGLIA
TOTALE ATTIVO	39.422.791,96	10%	3.942.272,19
PATRIMONIO NETTO	6.655.617,06	10%	665.561,70
RICAVI CARATTERISTICI	13.612.684,27	10%	1.361.268,42

VERIFICATE le risultanze in base a tali criteri di irrilevanza e che questi sono rappresentati nella tabella seguente, che individua gli organismi esclusi dal perimetro di consolidamento in base alle soglie di irrilevanza economica, così come previsto dalla normativa vigente.

VERIFICA DEL CRITERIO DI IRRILEVANZA					
ENTE/SOCIETA'	% Quota di partecipazione	Totale Attivo	Patrimonio Netto	Ricavi Caratteristici	Inclusione SI/NO
	E	F	G	H	
ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A.R.L. 02729450797	0,65				NO
CONSORZIO ASMEZ SOC. CONSORTILE A R.L. 06781060634	0,12				NO
ALTO TIRRENO COSENTINO SOC. CONSORTILE A R.L. 02288400787	2,47	147.699	93.010	97.217	NO
"G.A.C"- FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SOC. CONSORTILE A R.L. 03460750783	2,50	8.553	6.583	14.597	NO

CONSIDERATO che le società in oggetto non sono affidatarie dirette di servizi pubblici, che non rispettano i requisiti di rilevanza in quanto presentano o quote di partecipazione inferiori all'1% o valori inferiori alle soglie di rilevanza individuate e altresì considerato che la loro mancata considerazione nel bilancio dell'Ente non ne altera la sua rappresentazione veritiera e corretta;

RITENUTO:

1) di non ricomprendere per l'anno considerato, nell'area di consolidamento gli organismi/società di seguito indicati già ricompresi nel GAP, per gli specificati motivi:

- ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A.R.L.
- CONSORZIO ASMEZ SOC. CONSORTILE A R.L.
- ALTO TIRRENO COSENTINO SOC. CONSORTILE A R.L.
- "G.A.C"- FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SOC. CONSORTILE A R.L.

DATO ATTO che:

- entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento annuo per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

EVIDENZIATO che: la presente sarà trasmessa al Revisore dei Conti per il relativo parere;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CONSIDERATO che la deliberazione sarà sottoposta alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, l' Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) **Elenco A)**

- ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A.R.L.

- CONSORZIO ASMEZ SOC. CONSORTILE A R.L.

- ALTO TIRRENO COSENTINO SOC. CONSORTILE A R.L.

- "G.A.C"- FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SOC. CONSORTILE A R.L.

E che le aziende presenti in tale elenco possono non essere inserite nell' Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento) in quanto non aventi i requisiti di rilevanza;

2) DI DARE ATTO che entrambi gli elenchi saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

3) DI DICHIARARE che il COMUNE DI PRAIA A MARE non è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017;

4) DI PUBBLICARE il presente atto sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione bilanci.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL SINDACO

F.to Antonio PRATICO'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Rosa SANTORO

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità, con votazione unanime e separata

5) HA DICHIARATO la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

IL SINDACO

F.to Antonio PRATICO'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Rosa SANTORO

Oggetto: RIDEFINIZIONE DEI COMPONENTI DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. PRESA D'ATTO INSUSSISTENZA OBBLIGO REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, 28.09.2018

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
Dott. Giuseppe DRUGLINI



PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole contrario

Praia a Mare, 28.09.2018

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
Dott. Giuseppe DRUGLINI




COPIA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 28/09/2018

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.
Praia a Mare, addì 03.10.2018

IL SEGRETARIO
Avv. Rosa SANTORO



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 03.10.2018 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il giorno 18.10.2018.

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. 25879 del 03.10.2018.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 03.10.2018 al 18.10.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. SANTORO ROSA